



## **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Ufficio Stampa

### **COMUNICATO STAMPA**

#### **BTP Valore: nuova emissione dal 2 al 6 marzo**

*Durata 6 anni, cedole ogni tre mesi crescenti nel tempo  
Premio fedeltà finale pari allo 0,8%*

Il Ministero dell'economia e delle finanze annuncia una nuova emissione nell'ambito della famiglia BTP Valore da lunedì 2 a venerdì 6 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata.

Il nuovo titolo avrà una durata di 6 anni, cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, secondo un meccanismo "step-up" di 2+2+2 anni. Il premio finale extra per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza sarà pari allo 0,8% del capitale nominale investito.

I tassi minimi garantiti dei primi 2 anni, dei successivi 2 e degli ultimi 2 anni, insieme al codice ISIN che identifica il titolo, verranno resi noti **venerdì 27 febbraio**. Al termine del collocamento i tassi così comunicati potranno essere solo confermati o rivisti al rialzo, qualora le condizioni di mercato lo richiedessero.

Come per le precedenti emissioni, il BTP Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio *home banking*, se abilitato alle funzioni di *trading online*, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

L'investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento, fermi restando i costi di gestione del conto titoli o del *trading online* richiesti e concordati con la propria banca laddove presenti.

Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, nonché l'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite tre banche dealers, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. e due banche co-dealers, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e ICCREA Banca S.p.A.

Le comunicazioni ufficiali sulla nuova emissione del BTP Valore, le FAQ, la scheda informativa e la Nota tecnica per gli operatori saranno resi disponibili sul [sito del MEF](#) e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla [sezione Debito Pubblico](#).

Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica dedicato [btpretail@mef.gov.it](mailto:btpretail@mef.gov.it).

Roma, 5 febbraio 2026

## BTP Valore

### La famiglia di titoli di Stato riservata ai risparmiatori *retail*

### Settima emissione

### Scheda informativa

<b>Emittente</b>	Repubblica Italiana
<b>Rating Emittente</b>	Baa2/BBB+/BBB+/AL/BBB+ Moody's(stab)/S&P(pos)/Fitch(stab)/DBRS(stab)/Scope(stab)
<b>Annuncio dell'emissione</b>	27 febbraio 2026, con Decreto di Emissione e Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in cui sono descritte le caratteristiche del titolo
<b>Struttura</b>	Titolo nominale con cedole trimestrali fissate in base ad una serie di tassi cedolari crescenti nel tempo (step-up)
<b>Tassi cedolari step-up</b>	Sono i tassi con cui si calcolano le cedole che vengono corrisposte trimestralmente. Per i primi 2 anni vi sarà un tasso "a", per i successivi 2 anni un tasso "b" con $b > a$ e per i 2 anni finali ad un tasso "c", con $c > b$ . I tassi cedolari minimi garantiti sono comunicati prima dell'avvio del collocamento per agevolare le scelte di investimento dei risparmiatori. I tassi cedolari definitivi sono fissati alla chiusura del collocamento e potranno essere confermati o rivisti solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato
<b>Scadenza</b>	6 anni (10 marzo 2032)
<b>Godimento e Regolamento</b>	Martedì 10 marzo 2026
<b>Rimborso del capitale</b>	Rimborsato in unica soluzione alla scadenza al valore nominale
<b>Prezzo di emissione</b>	100 (alla pari)
<b>Periodo di collocamento sul MOT</b>	5 giorni lavorativi del calendario di Borsa Italiana, dal 2 marzo al 6 marzo 2026, salvo chiusura anticipata
<b>Soggetti che possono partecipare al collocamento<sup>1</sup></b>	Risparmiatori individuali e affini
<b>Chiusura del Collocamento</b>	Alle ore 13 del 6 marzo 2026, salvo chiusura anticipata. La chiusura anticipata potrà comunque avere luogo non prima delle ore 17:30 del terzo giorno di collocamento (4 marzo). Le proposte irrevocabili di acquisto immesse sul MOT entro la data e ora di efficacia della chiusura, anche anticipata, saranno soddisfatte per l'intero importo oggetto dei relativi contratti conclusi sul MOT
<b>Comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata</b>	La comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata nel terzo giorno di collocamento (4 marzo) verrà data entro il termine del secondo giorno di collocamento (3 marzo) oppure entro le ore 13 dello stesso terzo giorno (4 marzo). Nel caso di chiusura anticipata nel quarto giorno (5 marzo), questa avrà luogo non prima delle ore 14 e la relativa comunicazione verrà effettuata al termine del giorno precedente (4 marzo). La comunicazione circa la chiusura anticipata, alla quale verrà dato ampio risalto, sarà contestuale da parte del MEF e di Borsa Italiana e pubblicata secondo le rispettive prassi

<sup>1</sup> Per una descrizione completa dei soggetti che possono partecipare al collocamento, si veda l'allegato alla presente Scheda Informativa.

<b>Modalità di collocamento</b>	In via diretta a prezzo fisso sul MOT, il Mercato Telematico delle Obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, per il tramite dei Dealer selezionati dal MEF tra gli Specialisti in titoli di Stato
<b>Modalità di acquisto da parte dei risparmiatori</b>	Tramite la banca (indipendentemente dal fatto che sia aderente o meno al MOT) in cui si detiene il deposito titoli, via sportello o via <i>home banking</i> (di norma con funzione di <i>trading</i> abilitata), oppure tramite gli uffici postali disponendo del deposito titoli associato al conto corrente presso Bancoposta o al Libretto Postale
<b>Taglio minimo acquistabile</b>	1.000 euro
<b>Lotto minimo</b>	1.000 euro
<b>Informazioni note al mercato nel periodo di collocamento sul MOT</b>	Prezzo di emissione e tassi cedolari annui minimi garantiti
<b>Commissioni a carico degli investitori</b>	Non è prevista alcuna commissione a carico degli investitori per l'adesione al collocamento
<b>Commissioni corrisposte dal MEF agli intermediari</b>	0,60% (da calcolarsi sull'importo nominale emesso) corrisposto dal MEF agli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo in proporzione all'ammontare degli ordini raccolti durante il periodo di collocamento e in base alle modalità tecniche stabilite nel Decreto di Emissione
<b>Commissioni corrisposte dal MEF a Dealer e Co-Dealer</b>	0,075% (da calcolarsi sull'importo nominale emesso) in base alle modalità tecniche stabilite nel Decreto di Emissione
<b>Dealer selezionati dal MEF tra gli Specialisti in titoli di Stato</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A. UniCredit S.p.A. Banco BPM S.p.A.
<b>Co-Dealer selezionati dal MEF tra gli aderenti al mercato MOT</b>	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ICCREA Banca S.p.A.
<b>Premio finale extra</b>	Agli investitori che abbiano acquistato il titolo durante il periodo di collocamento e lo abbiano detenuto fino alla scadenza (10 marzo 2032) il MEF riconoscerà un premio extra finale pari allo 0,8% (da calcolarsi sull'importo nominale acquistato)
<b>Quotazione</b>	MOT (Borsa Italiana)
<b>Liquidità sul mercato secondario</b>	Dal giorno del regolamento/godimento il titolo sarà negoziabile sul MOT e ne verrà garantita la liquidità attraverso l'impegno dei Dealer e dei Co-Dealer selezionati dal MEF tra gli aderenti al MOT che sono più attivi sul comparto dei titoli di Stato italiani
<b>Commissioni di negoziazione sul MOT a partire dal 10 marzo 2026</b>	Fissate a discrezione delle banche aderenti al MOT
<b>Regime fiscale</b>	Agevolato al 12,5 per cento, come per tutti i titoli di Stato. Non entra nel calcolo dell'ISEE - situazione economico-patrimoniale – fino a 50.000 euro insieme a tutti gli altri titoli di Stato o prodotti del Risparmio Postale
<b>Informazioni sull'emissione</b>	I comunicati stampa concernenti l'emissione e i suoi risultati, insieme con tutta la documentazione tecnica, saranno disponibili sul sito del MEF ( <a href="http://www.mef.gov.it">www.mef.gov.it</a> ) e della Direzione del Debito Pubblico del Dipartimento del Tesoro ( <a href="http://www.dt.mef.gov.it">www.dt.mef.gov.it</a> )

## Tempistica della settimana emissione del BTP Valore

Data	Evento
<b>Venerdì 27 febbraio 2026</b>	Predisposizione e diffusione da parte del MEF di un Comunicato Stampa ed emanazione del Decreto di Emissione, che definisce le caratteristiche del titolo, annuncia la serie dei tassi minimi garantiti e il codice ISIN del titolo
<b>Lunedì 2 marzo 2026</b>	Ore 9:00 - Inizio del periodo di collocamento sul MOT
<b>Martedì 3 marzo 2026</b>	Ore 9:00 – 17:30 – Seconda giornata di collocamento sul MOT
<b>Mercoledì 4 marzo 2026</b>	Ore 9:00 – 17:30 – Terza giornata di collocamento sul MOT e ultima giornata certa di collocamento. Nel caso di chiusura anticipata al termine del terzo giorno di collocamento, verrà data ampia comunicazione sia dal MEF che da Borsa Italiana con contestuale comunicato che verrà emanato nel tardo pomeriggio del giorno precedente oppure entro le ore 13 del giorno stesso
<b>Giovedì 5 marzo 2026</b>	Ore 9:00 – 17:30 – Quarta giornata di collocamento sul MOT, salvo chiusura anticipata. Nel caso di chiusura anticipata nel quarto giorno, questa avrà luogo non prima delle ore 14 e la relativa comunicazione verrà effettuata al termine del giorno precedente sia dal MEF che da Borsa Italiana con contestuale comunicato
<b>Venerdì 6 marzo 2026</b>	Ore 13:00 - Chiusura del periodo di collocamento, salvo chiusura anticipata. Successivamente alla chiusura, il MEF fissa con apposito Decreto di Accertamento la serie dei tassi cedolari annui definitivi e la quantità nominale emessa finale. In caso di chiusura anticipata nel terzo o quarto giorno di collocamento, la fissazione della serie dei tassi cedolari definitivi, nonché della quantità finale emessa dal MEF avverrà, tramite apposito Decreto di Accertamento, all'apertura della giornata successiva
<b>Martedì 10 marzo 2026</b>	Data di godimento/regolamento <sup>2</sup> Primo giorno di negoziazione libera su MOT <sup>3</sup>

<sup>2</sup>La coincidenza tra data di regolamento e quella di godimento è dettata dall'esigenza che al momento dell'acquisto l'acquirente non debba versare dietimi.

<sup>3</sup>Il regolamento delle negoziazioni libere sul mercato secondario MOT è fissato in 2 giorni successivi alla loro data di conclusione.

## ALLEGATO

Tabelle con elenco delle tipologie di investitori che potranno acquistare il titolo

SOGGETTI AMMESSI ALLA DISTRIBUZIONE
A) Persone fisiche comunque classificate
B) Soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica
C) Società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B)
D) Intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B)
E) Società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B)

# BTP VALORE – FAQ

## (aggiornato al 13/02/2026)

### Sommario

<b>CARATTERISTICHE DEI BTP VALORE .....</b>	<b>3</b>
Cosa sono i BTP Valore?.....	3
Per chi è consigliato questo genere di investimento?.....	3
Quali tassi offre il BTP Valore? .....	3
Come e quando si possono acquistare i BTP Valore? .....	3
È possibile aderire all’offerta del BTP Valore tramite il servizio Banco Posta?.....	4
È possibile acquistare il BTP Valore se non si è titolari di un conto Banco Posta?.....	4
È possibile vendere il BTP Valore prima della scadenza? A che condizioni? .....	4
Quali sono le caratteristiche principali dei BTP Valore?.....	4
Come funziona il meccanismo dello step-up? .....	5
Cosa significa che le cedole saranno pagate trimestralmente?.....	5
Qual è il lotto minimo acquistabile all’emissione? .....	5
In che cosa si differenziano dagli altri titoli di Stato? .....	5
Sono previste commissioni o tasse particolari per l’acquisto all’emissione dei BTP Valore?.....	6
Qual è la tassazione prevista per questi titoli? .....	6
Se acquisto il BTP Valore, verrà escluso dall’indicatore ISEE di situazione economico-patrimoniale? .....	6
A chi mi posso rivolgere per avere informazioni sul BTP Valore?.....	6
<b>PREMIO FINALE EXTRA .....</b>	<b>7</b>
Cos’è, a chi spetta e come si calcola il premio finale extra?.....	7
Il premio finale extra è indicizzato al PIL?.....	7
Nel caso di un’operazione di prestito titoli avente ad oggetto il BTP Valore il prestatore mantiene il diritto al premio finale extra? .....	7
Quali sono le conseguenze sul premio finale extra in caso di trasferimento del BTP Valore tra Depositi Titoli intestati a persone fisiche parzialmente in modo diverso (in sede di acquisto all’emissione immesso in Deposito Titoli intestato A-B e successivamente trasferito in Deposito Titoli intestato A-B-C). C’è una riduzione proporzionale del premio?.....	7

Quali sono le conseguenze sul premio finale extra in caso di trasferimento del BTP Valore a titolo successorio a seguito di morte dell'originario investitore? Ne beneficiano gli eredi? .....8

## **ACQUISTO ALL'EMISSIONE DA PARTE DI INVESTITORI STATUNITENSIS ED ESTERI..... 8**

L'offerta dei BTP Valore è rivolta anche a persone residenti negli Stati Uniti d'America? .....8

Possono invece acquistare all'emissione i BTP Valore i cittadini americani non residenti in America che risiedono in Italia? .....8

Possono partecipare all'offerta investitori con cittadinanza e/o nazionalità diversa da quella italiana e americana che si trovano a) in Italia o b) all'estero in una nazione diversa dagli Stati Uniti d'America? .....8

## **PROCEDURA DI COLLOCAMENTO E RELATIVI INVESTITORI AMMESSI ..... 8**

Che cosa è il MOT? .....8

Come viene collocato il BTP Valore? .....9

Come viene identificato il BTP Valore nel periodo di collocamento? .....9

Chi sono i soggetti che possono acquistare il BTP Valore durante il periodo di collocamento?.....10

Gli investitori istituzionali potranno acquistare il titolo dopo il collocamento?.....11

Gli investitori esteri possono partecipare al collocamento? .....11

Il MEF può prevedere la chiusura anticipata nel periodo di collocamento? Come viene comunicata agli investitori?.....11

Cosa succede al termine del periodo di collocamento?.....12

Chi sono i *Dealers* e i *Co-Dealers* del collocamento del BTP Valore? .....12

L'operazione di emissione del BTP Valore è riferibile al servizio di negoziazione/raccolta ordini o al servizio di collocamento? .....12

Per il BTP Valore valgono le disposizioni del Decreto Trasparenza? .....12

È consentito all'investitore di recedere dagli ordini di acquisto di BTP Valore effettuati on-line? .12

È consentito all'investitore di recedere dagli ordini di acquisto di BTP Valore effettuati fuori sede? .....13

Quali sono i soggetti cui il MEF riconosce la commissione per la raccolta ordini di acquisto dalla clientela durante il periodo di collocamento?.....13

## CARATTERISTICHE DEI BTP VALORE

### Cosa sono i BTP Valore?

I BTP Valore sono una famiglia di titoli di Stato dedicati ai risparmiatori *retail*. Come per gli altri titoli dedicati agli investitori *retail*, i BTP Valore sono strumenti che il Tesoro emette utilizzando non il meccanismo tradizionale dell'asta, ma la piattaforma MOT di Borsa Italiana-Euronext ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)). Si tratta di un investimento semplice da realizzare grazie alla possibilità di acquisto direttamente in banca, all'ufficio postale o tramite il proprio *home banking*, se abilitato alla funzione di *trading on line*, senza commissioni e vincoli per gli investitori.

### Per chi è consigliato questo genere di investimento?

I BTP Valore sono titoli di Stato pensati unicamente per gli investitori individuali e affini e rappresentano una forma d'investimento di medio-lungo termine che prevede una remunerazione crescente nel tempo. Le modalità di acquisto all'emissione (su piattaforma MOT [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) ne fanno un prodotto ideale anche per chi è abituato a gestire in autonomia i propri investimenti tramite i sistemi di *trading online*.

### Quali tassi offre il BTP Valore?

La serie dei tassi cedolari annui minimi garantiti viene comunicata dal Tesoro prima dell'apertura del periodo di collocamento e dipende dalle condizioni di mercato. I tassi definitivi vengono invece resi noti immediatamente dopo la chiusura del collocamento. Sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) sarà resa disponibile la comunicazione dei tassi applicati definitivi per ogni emissione.

### Come e quando si possono acquistare i BTP Valore?

I BTP Valore si acquistano all'emissione, oltre che attraverso il tradizionale canale fisico della prenotazione presso lo sportello della propria banca o all'Ufficio Postale abilitato, anche direttamente on-line, attraverso qualsiasi sistema di *home banking* abilitato alle funzioni di *trading* durante i giorni del periodo di collocamento. Le date dei periodi di collocamento verranno comunicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it).

## **È possibile aderire all'offerta del BTP Valore tramite il servizio Banco Posta?**

Sì, analogamente a tutti gli altri titoli di Stato.

## **È possibile acquistare il BTP Valore se non si è titolari di un conto Banco Posta?**

Il BTP Valore può essere sottoscritto sia che si disponga di un Libretto Postale che di un Conto Corrente presso il Banco Posta.

Per poter sottoscrivere il BTP Valore occorre che per il risparmiatore siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- aver sottoscritto il contratto sui servizi di investimento;
- aver effettuato il Questionario di profilazione MIFID e che questo sia ancora in corso di validità e non scaduto;
- essere stato classificato ai fini MIDIF;
- disporre di un deposito titoli associato al Libretto Postale o al Conto Corrente.

## **È possibile vendere il BTP Valore prima della scadenza? A che condizioni?**

Sì, dal giorno di prima negoziazione sul MOT il titolo potrà essere liberamente venduto o acquistato alle condizioni di mercato. Il BTP Valore, per le sue caratteristiche cedole crescenti nel tempo, tende ad essere meno sensibile ad eventuali futuri movimenti dei tassi di mercato, offrendo in questo modo, in caso di vendita prima della scadenza, una maggiore protezione del capitale rispetto ai tradizionali BTP di pari durata.

## **Quali sono le caratteristiche principali dei BTP Valore?**

I BTP Valore sono una famiglia di titoli di Stato italiani 100% *retail*.

Per la settima emissione, analogamente alle precedenti, sono previste cedole nominali crescenti nel tempo, calcolate sulla base di tassi prefissati che aumentano nel corso della vita del titolo, secondo il meccanismo cosiddetto "step-up".

Inoltre, il collocamento avviene attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana e chi acquista il titolo durante il periodo di collocamento ha la certezza di potersi aggiudicare sempre il quantitativo richiesto.

## Come funziona il meccanismo dello step-up?

Il meccanismo dello step-up prevede che le cedole corrisposte siano progressivamente crescenti nel tempo. Si supponga ad esempio un BTP Valore con 2 serie di cedole step-up, "a-b": ogni anno avrà un suo specifico tasso secondo una progressione crescente. Per i primi  $x$  anni vi sarà un tasso  $a$ , mentre per i secondi  $y$  anni un tasso  $b$  (con  $b > a$ ).

## Cosa significa che le cedole saranno pagate trimestralmente?

Per la settima emissione del BTP Valore, la frequenza di pagamento delle cedole sarà su base trimestrale.

Le cedole, come nelle precedenti emissioni, saranno calcolate sulla base di tassi cedolari nominali annui prefissati e crescenti nel tempo (secondo il meccanismo "step-up"), ma verranno corrisposte ogni tre mesi, invece di ogni sei mesi come avviene per gli altri titoli di Stato, offrendo così all'investitore una maggiore frequenza di flussi di cassa.

A fini esemplificativi, supponiamo di aver investito 1.000 euro in un BTP Valore con un tasso cedolare annuale del 4%:

- in caso di **cedole semestrali**, ogni anno l'investitore riceverà due cedole, ognuna pari al 2% del capitale investito;
- in caso di **cedole trimestrali**, invece, ogni anno l'investitore riceverà quattro cedole, ognuna pari all'1% del capitale investito.

## Qual è il lotto minimo acquistabile all'emissione?

I BTP Valore hanno un lotto minimo pari a 1.000 euro. Il taglio minimo acquistabile di ciascun ordine è di 1.000 euro e se ne possono acquistare all'emissione per multipli di 1.000 euro.

## In che cosa si differenziano dagli altri titoli di Stato?

I BTP Valore si differenziano dagli altri titoli di Stato sia per caratteristiche finanziarie che per la platea di investitori a cui si rivolge.

Per quanto riguarda le caratteristiche finanziarie, nella settima emissione del BTP Valore sono previste cedole nominali crescenti nel tempo secondo il meccanismo "step-up" ed un premio finale extra per chi acquista il titolo durante il periodo di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.

Per quanto riguarda la platea di investitori a cui si rivolge, i BTP Valore sono titoli di Stato sottoscrivibili esclusivamente dagli investitori individuali e affini.

### **Sono previste commissioni o tasse particolari per l'acquisto all'emissione dei BTP Valore?**

Non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori per l'acquisto all'emissione, come per gli altri titoli di Stato a medio-lungo termine.

Le commissioni per la vendita anticipata o l'acquisto successivo all'emissione sono quelle concordate con la propria banca.

### **Qual è la tassazione prevista per questi titoli?**

Come per tutti gli altri titoli di Stato, la tassazione ridotta dei redditi di capitale e diversi è al 12,5%. Analogamente a tutti gli altri titoli di Stato, non sono soggetti all'imposta di successione.

### **Se acquisto il BTP Valore, verrà escluso dall'indicatore ISEE di situazione economico-patrimoniale?**

I titoli di Stato e gli altri prodotti finanziari garantiti dello Stato sono esclusi dal calcolo dell'indicatore ISEE, fino ad un limite massimo di 50.000 euro complessivi. La risposta è quindi affermativa, nei limiti citati e con riferimento al valore nominale posseduto del BTP Valore, degli altri titoli di Stato e prodotti del Risparmio Postale che sono per definizione garantiti dello Stato.

### **A chi mi posso rivolgere per avere informazioni sul BTP Valore?**

Il BTP Valore è sottoscrivibile presso tutte le banche e tutti gli uffici postali. Il consiglio è quindi di rivolgersi al proprio referente e visitare il sito della propria banca.

In ogni caso, tutte le informazioni e le comunicazioni ufficiali sul BTP Valore sono reperibili sul sito del MEF all'indirizzo [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) e presso le pagine ufficiali di @MEF\_gov su X, Instagram, LinkedIn e Facebook.

È anche attiva per tutti i collocamenti BTP Valore la mail [btpretail@mef.gov.it](mailto:btpretail@mef.gov.it).

## **PREMIO FINALE EXTRA**

### **Cos'è, a chi spetta e come si calcola il premio finale extra?**

Il premio finale extra è un bonus corrisposto esclusivamente a chi acquista i BTP Valore durante il periodo di collocamento e li detiene fino alla scadenza. Per la settima emissione, tale premio sarà pari allo 0,8%, da calcolarsi sull'importo nominale acquistato.

### **Il premio finale extra è indicizzato al PIL?**

No, in occasione della settima emissione il premio finale extra non è indicizzato al PIL.

### **Nel caso di un'operazione di prestito titoli avente ad oggetto il BTP Valore il prestatore mantiene il diritto al premio finale extra?**

In caso di un'operazione di prestito titoli (o similari) avente ad oggetto BTP Valore (in cui il cliente assume il ruolo di prestatore), poiché il titolo passa nella disponibilità dell'intermediario prestatario, l'acquirente perde il diritto al premio finale extra.

### **Quali sono le conseguenze sul premio finale extra in caso di trasferimento del BTP Valore tra Depositi Titoli intestati a persone fisiche parzialmente in modo diverso (in sede di acquisto all'emissione immesso in Deposito Titoli intestato A-B e successivamente trasferito in Deposito Titoli intestato A-B-C). C'è una riduzione proporzionale del premio?**

Il principio di fondo che regola l'ottenimento del premio finale extra è il possesso continuato per tutta la durata del titolo, cioè dall'acquisto durante il periodo di collocamento alla scadenza. Per cui, nel caso di trasferimento del titolo tra conti anche diversamente cointestati, è importante che alla scadenza del titolo almeno uno dei cointestatori all'epoca dell'acquisto all'emissione figuri quale intestatario del conto titoli. Diversamente, l'intermediario, non sussistendo più i requisiti per il riconoscimento del premio finale extra, provvede a richiedere alla Monte Titoli la sostituzione del codice ISIN "speciale" con quello regolare.

## **Quali sono le conseguenze sul premio finale extra in caso di trasferimento del BTP Valore a titolo successorio a seguito di morte dell'originario investitore? Ne beneficiano gli eredi?**

Nel caso di successione "mortis causa", gli eredi che entrano in possesso del titolo acquistato all'emissione dal "de cuius" potranno beneficiare del premio finale extra, a condizione che detengano il titolo sino a scadenza.

## **ACQUISTO ALL'EMISSIONE DA PARTE DI INVESTITORI STATUNITENSIS ED ESTERI**

### **L'offerta dei BTP Valore è rivolta anche a persone residenti negli Stati Uniti d'America?**

Assolutamente no. L'offerta è rivolta agli investitori che **non** si trovano negli Stati Uniti d'America. Nessun soggetto, indipendentemente dalla nazionalità o della residenza, può acquistare all'emissione il BTP Valore dal territorio americano.

### **Possano invece acquistare all'emissione i BTP Valore i cittadini americani non residenti in America che risiedono in Italia?**

Le persone di nazionalità americana residenti in Italia possono acquistare all'emissione il BTP Valore.

### **Possano partecipare all'offerta investitori con cittadinanza e/o nazionalità diversa da quella italiana e americana che si trovano a) in Italia o b) all'estero in una nazione diversa dagli Stati Uniti d'America?**

Di solito sì, ma dipende dalla legislazione del paese di cui si è cittadini.

## **PROCEDURA DI COLLOCAMENTO E RELATIVI INVESTITORI AMMESSI**

### **Che cosa è il MOT?**

Il MOT (Mercato Obbligazionario Telematico [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) è il mercato secondario elettronico, gestito da Borsa Italiana, dove vengono negoziati contratti di compravendita relativi a obbligazioni domestiche ed estere e a titoli di Stato (nei giorni di borsa aperta per tutta la durata degli stessi titoli, dalle ore 9,00 alle 17,30). È un mercato al dettaglio, ossia particolarmente specializzato per le transazioni anche di importo molto limitato, essendo il lotto minimo di negoziazione pari a 1.000 euro.

## **Come viene collocato il BTP Valore?**

L'emissione del BTP Valore avverrà sulla piattaforma MOT ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) secondo la tempistica specificata nella scheda informativa del titolo (disponibile sul sito internet [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)).

Si tratta di una transazione tipica del mercato primario (ossia dove un titolo nasce per la prima volta) anche se la procedura di collocamento viene eseguita su un'infrastruttura tecnologica, quella del MOT, che è invece normalmente usata come mercato secondario. A differenza della procedura d'asta dove il prezzo viene determinato al termine dell'asta stessa, in questa procedura è la serie dei tassi cedolari ad essere determinata nell'ultimo giorno del collocamento in base alle condizioni di mercato, mentre il prezzo è fissato alla pari. Il periodo di collocamento è costituito da cinque giornate, salvo chiusura anticipata, durante le quali le banche aderenti al MOT inoltrano gli ordini ricevuti dagli investitori ammessi sottoscrivendo contratti di compravendita sullo stesso MOT ad un prezzo fisso pari a 100. Al termine del periodo di collocamento il MEF, mediante decreto di accertamento, fissa l'ammontare totale di BTP Valore da emettere, nonché la serie dei tassi cedolari definitivi. In caso la chiusura anticipata avvenisse nel terzo o quarto giorno di collocamento, la fissazione della serie dei tassi cedolari definitivi, nonché della quantità finale emessa dal MEF avverrà, tramite apposito Decreto di Accertamento, all'apertura della giornata successiva. La data di regolamento (valuta) dell'emissione, vale a dire il vero e proprio giorno di emissione, per tutti i contratti conclusi nell'ambito del collocamento viene specificata nella scheda informativa del titolo (disponibile sul sito internet [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)). È possibile acquistare il titolo durante il periodo di collocamento via internet, attraverso il proprio *home-banking*, oppure recandosi presso la propria banca o Ufficio Postale abilitato secondo le modalità tradizionali. Dal giorno di regolamento dell'emissione, il titolo sarà negoziabile sul mercato secondario (MOT [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) ed avrà un prezzo determinato dalle condizioni di mercato, al pari di ogni altro titolo quotato e scambiato sulla medesima piattaforma di negoziazione.

## **Come viene identificato il BTP Valore nel periodo di collocamento?**

Per semplificare il riconoscimento della titolarità al premio finale extra, al BTP Valore verrà assegnato un codice ISIN "speciale" e un codice ISIN regolare, che sarà quello di mercato. Il codice ISIN "speciale" sarà quello che avrà il titolo durante il periodo di collocamento sul MOT. Il codice ISIN "speciale" verrà sostituito dal codice ISIN

regolare al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario a partire dalla data di regolamento in poi. Solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN "speciale" verrà corrisposto il premio finale extra a scadenza, in quanto vorrà dire che non hanno mai venduto il titolo prima della scadenza.

### **Chi sono i soggetti che possono acquistare il BTP Valore durante il periodo di collocamento?**

Possono acquistare il BTP Valore durante il periodo di collocamento unicamente i risparmiatori individuali e altri affini.

In particolare, possono partecipare al collocamento:

- a) le persone fisiche, a prescindere dalla loro classificazione;
- b) i soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica;
- c) le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti a) e b);
- d) gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti a) e b);
- e) le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti a) e b).

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale (cosiddetto intermediario di prossimità). Tale ordine potrà essere effettuato o allo sportello o mediante il sistema di *home-banking* abilitato al *trading online*. Con riferimento alle categorie di cui ai punti c), d) ed e) di cui sopra, i soggetti ivi ricompresi potranno partecipare al collocamento ove siano disposti, a richiesta, a dare formale evidenza della circostanza che agiscono per conto di clienti inclusi nelle categorie di cui ai punti a) e b) dell'elenco che precede.

## **Gli investitori istituzionali potranno acquistare il titolo dopo il collocamento?**

Gli investitori istituzionali potranno acquistare il BTP Valore sul mercato secondario solo dopo il collocamento e, naturalmente, non avranno diritto al premio finale extra.

## **Gli investitori esteri possono partecipare al collocamento?**

Gli investitori individuali esteri possono partecipare al collocamento, salvo quanto previsto dalle "restrizioni alla vendita" imposte dai diversi Paesi (tra cui gli Stati Uniti d'America), cui gli investitori individuali devono far riferimento. L'identificazione e l'attestazione della loro natura spetta all'intermediario che riceve l'ordine dall'acquirente finale e che si impegna a trasmetterla agli intermediari a cui invia l'ordine di acquisto ricevuto dal cliente estero. Infatti, nel caso di catene di intermediazione estere farà fede l'attestazione effettuata dal primo intermediario estero della catena all'ultimo intermediario italiano, tenuto alla normale diligenza professionale in ordine alla veridicità delle informazioni ricevute. In tal caso, l'investitore individuale estero potrà partecipare al collocamento.

In mancanza di un accertamento oggettivo da parte dell'intermediario di prossimità, l'investitore non potrà partecipare al collocamento.

Gli investitori individuali non italiani ma residenti in Italia - quindi dotati di codice fiscale - e i soggetti italiani con codice fiscale ma residenti all'estero possono partecipare al collocamento.

## **Il MEF può prevedere la chiusura anticipata nel periodo di collocamento? Come viene comunicata agli investitori?**

Il MEF si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente il periodo di collocamento, dandone ampia comunicazione al mercato.

Nel caso in cui venga prevista, la comunicazione relativa alla chiusura anticipata, di cui verrà dato ampio riscontro, sarà contestuale da parte del MEF e di Borsa Italiana, con pubblicazione secondo le rispettive prassi; inoltre sarà disponibile sul sito del MEF ([www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)), della Direzione del Debito Pubblico del Dipartimento del Tesoro ([www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it)) e di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

Si ricorda che tutti gli ordini di acquisto del titolo andranno a buon fine se e solo se effettuati nel corso del periodo di apertura del collocamento.

### **Cosa succede al termine del periodo di collocamento?**

Terminato il periodo di Distribuzione, le proposte di acquisto validamente immesse sul MOT durante il periodo di apertura del collocamento divengono ordini di acquisto.

### **Chi sono i *Dealers* e i *Co-Dealers* del collocamento del BTP Valore?**

I *Dealers* sono operatori selezionati dal MEF tra gli Specialisti in titoli di Stato, con il mandato di raccogliere ordini di acquisto sul MOT durante il periodo di collocamento. I *Co-Dealers* sono operatori selezionati dal MEF tra i più attivi partecipanti al MOT sul comparto dei titoli di Stato italiani. Dalla data di regolamento del titolo, i *Co-Dealers* assieme ai *Dealers* avranno il ruolo di garantire la liquidità del titolo sul mercato secondario.

### **L'operazione di emissione del BTP Valore è riferibile al servizio di negoziazione/raccolta ordini o al servizio di collocamento?**

L'attività degli intermediari di raccolta degli ordini di acquisto della clientela e la relativa immissione nel MOT può essere ricondotta al servizio di investimento di "esecuzione di ordini per conto dei clienti" e di "ricezione e trasmissione di ordini" di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e) del Testo Unico della Finanza. Le modalità di prestazione del servizio di esecuzione o di ricezione e trasmissione di ordini a valere su tali titoli implicano che l'intermediario raccolga le richieste di acquisto del BTP Valore avanzate dai clienti e le inoltri, direttamente o indirettamente, sul mercato di borsa.

### **Per il BTP Valore valgono le disposizioni del Decreto Trasparenza?**

Sì, si applicano le disposizioni contenute nel "Decreto per la Trasparenza nel Collocamento dei Titoli di Stato".<sup>1</sup> In particolare, non sono previste commissioni a carico dell'investitore che acquista il titolo durante i giorni del collocamento.<sup>2</sup>

### **È consentito all'investitore di recedere dagli ordini di acquisto di BTP Valore effettuati on-line?**

No. Il diritto di recesso attribuito dal Codice del Consumo<sup>3</sup> in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari a consumatori non è applicabile

<sup>1</sup> D.M. del 15 gennaio 2015 ([Decreto per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato del 15.01.2015](#)).

<sup>2</sup> Nessuna commissione a carico degli investitori che aderiscono al collocamento.

<sup>3</sup> Articolo 67-duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

agli ordini di acquisto di BTP Valore effettuati online ed eseguiti sul MOT nel corso del periodo di collocamento.

### **È consentito all'investitore di recedere dagli ordini di acquisto di BTP Valore effettuati fuori sede?**

No, in quanto i contratti relativi al BTP Valore sono conclusi durante il periodo di collocamento mediante l'abbinamento di proposte di vendita, immesse dai Dealers, e di proposte di acquisto irrevocabili immesse dagli operatori partecipanti al MOT, sia per conto proprio che per conto terzi. Le particolari modalità di emissione e di distribuzione del BTP Valore configurano, pertanto, una fattispecie che non rientra tra i servizi di investimento ai quali è applicabile la disposizione di cui all'articolo 30, comma 6 del TUF che prevede la sospensione, per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore, dell'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede, con la possibilità di esercitare entro il termine anzidetto il diritto di recesso dal contratto.

### **Quali sono i soggetti cui il MEF riconosce la commissione per la raccolta ordini di acquisto dalla clientela durante il periodo di collocamento?**

A fronte del servizio reso dagli intermediari durante il periodo di collocamento del BTP Valore, il MEF riconoscerà una commissione proporzionale all'ammontare nominale complessivo raccolto, commissione che spetterà esclusivamente agli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo.

In particolare, l'Emittente intende riconoscere una commissione di importo pari allo 0,6% dell'Ammontare Nominale Complessivo relativo al periodo di collocamento ai soggetti che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di Titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini direttamente, o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2015 (il "Decreto Trasparenza"); tale commissione è pertanto corrisposta ai soli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente dei Titoli.

Si segnala che gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli e le società fiduciarie che partecipano al periodo di collocamento non riceveranno tale

commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali; in ogni caso in tali circostanze la commissione di collocamento spetterà all'intermediario che riceve l'ordine, secondo quanto indicato in precedenza.



Dipartimento  
del Tesoro



# **BTP VALORE: Settimana Emissione 2 – 6 marzo 2026**

**Nota tecnica per gli intermediari,  
gli operatori di mercato e  
tutti i soggetti preposti  
allo svolgimento  
della fase di distribuzione**

# BTP VALORE: Settima Emissione 2 – 6 marzo 2026

## Caratteristiche, Modalità di Collocamento, Commissioni e Premio finale extra

### 1. Caratteristiche del BTP VALORE

- ✓ Durata: 6 anni
- ✓ 100% retail
- ✓ Tassi cedolari annui nominali minimi garantiti
- ✓ Titolo nominale con cedole pagate trimestralmente e fissate in base ad una serie di tassi cedolari crescenti nel tempo (meccanismo "step-up"). Per i primi 2 anni vi sarà un tasso "a", per i successivi 2 anni un tasso "b" con  $b > a$  e per i 2 anni finali un tasso "c", con  $c > b$ .
- ✓ Premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito per gli investitori che acquistano il titolo durante il periodo di collocamento e lo detengono fino alla scadenza.

### 2. Modalità di svolgimento del collocamento

La settima emissione del BTP Valore è rivolta esclusivamente agli investitori individuali e avrà luogo da lunedì 2 marzo a venerdì 6 marzo 2026 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, attraverso il MOT, il mercato regolamentato elettronico gestito da Borsa Italiana. Le cedole saranno trimestrali e calcolate in base a dei tassi prefissati crescenti nel tempo, che verranno comunicati il 27 febbraio, congiuntamente al codice ISIN che identifica il titolo. I tassi cedolari minimi garantiti saranno comunicati prima dell'avvio del collocamento per agevolare le scelte di investimento dei risparmiatori. I tassi cedolari definitivi saranno fissati alla chiusura del collocamento e potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato. Il regolamento dell'operazione avverrà martedì 10 marzo 2026.

## 2.1 Procedura di collocamento e investitori ammessi

Il Periodo di Distribuzione si svilupperà in un'unica fase su 5 giorni lavorativi del calendario di Borsa Italiana, dal 2 al 6 marzo 2026, salvo chiusura anticipata, durante i quali le banche aderenti al MOT inoltrano gli ordini ricevuti dagli investitori ammessi sottoscrivendo contratti di compravendita ad un prezzo fisso pari a 100. Le proposte irrevocabili di acquisto di titoli immesse sul MOT entro la data ed ora di efficacia della chiusura del collocamento, saranno soddisfatte per l'intero importo oggetto dei relativi contratti conclusi con taglio minimo di negoziazione pari a 1.000 euro.

Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l'emissione. La chiusura anticipata potrà comunque avere luogo non prima delle ore 17:30 del terzo giorno di collocamento (4 marzo), garantendo dunque al risparmiatore almeno tre intere giornate di collocamento. La comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata nel terzo giorno di collocamento (4 marzo) verrà data entro il termine del secondo giorno di collocamento (3 marzo) oppure entro le ore 13 dello stesso terzo giorno di collocamento. Nel caso di chiusura anticipata nel quarto giorno (5 marzo), questa avrà luogo non prima delle ore 14 e la relativa comunicazione verrà effettuata al termine del giorno precedente (4 marzo). Tale comunicazione, alla quale verrà dato ampio risalto, sarà contestuale da parte del MEF e di Borsa Italiana e pubblicata secondo le rispettive prassi.

Nel Periodo di Distribuzione sul MOT saranno attivi in offerta tre *Dealer* selezionati tra gli Specialisti in titoli di Stato e due *Co-dealer* selezionati tra gli aderenti al mercato MOT.

Possono acquistare il BTP Valore durante il periodo di collocamento unicamente i risparmiatori individuali e altri affini.

In particolare, possono partecipare al collocamento:

- a) le persone fisiche, a prescindere dalla loro classificazione;
- b) i soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica;

- c) le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti a) e b);
- d) gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti a) e b);
- e) le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti a) e b) e che siano disposte a darne formalmente evidenza.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale (cosiddetto intermediario di prossimità). Tale ordine potrà essere effettuato o allo sportello o mediante il sistema di *home-banking* abilitato al *trading online*. Con riferimento alle categorie di cui ai punti c), d) ed e) di cui sopra, i soggetti ivi ricompresi potranno partecipare al collocamento ove siano disposti, a richiesta, a dare formale evidenza della circostanza che agiscono per conto di clienti inclusi nelle categorie di cui ai punti a) e b) dell'elenco che precede.

### **3. Commissioni di Distribuzione**

A fronte del servizio reso dagli intermediari durante il Periodo di Distribuzione del BTP Valore, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) riconoscerà una commissione proporzionale all'ammontare nominale complessivo raccolto in questa fase, commissione che spetterà esclusivamente agli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo.

In particolare, l'Emittente intende riconoscere una commissione di importo pari allo 0,60% dell'Ammontare Nominale Complessivo relativo al Periodo di Distribuzione ai soggetti che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di Titoli dalla propria clientela e di trasmissione di tali ordini direttamente, o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2015 (Decreto per la Trasparenza nel Collocamento dei Titoli di Stato); tale commissione è pertanto corrisposta ai soli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente dei Titoli.

L'ammontare globale delle commissioni di distribuzione che l'Emittente riconosce si basa sulla seguente formula:

$$0,60 \% \times \text{totale ordini immessi nel Periodo di Distribuzione}$$

L'esatta determinazione dell'ammontare delle commissioni che ciascun intermediario ha titolo di ricevere avviene sulla base della seguente formula:

$$0,60\% \times \text{totale degli acquisti convogliati dall'intermediario nel Periodo di Distribuzione}$$

Detta commissione sarà quindi ripartita tra tali soggetti proporzionalmente all'ammontare degli ordini trasmessi nel corso del Periodo di Distribuzione. La corresponsione di tale commissione sarà effettuata per il tramite dei *Dealer* del collocamento e degli operatori partecipanti al MOT; all'uopo l'Emittente trasferirà i relativi importi sul conto indicato dai *Dealer*.

Si segnala che gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli e le società fiduciarie che partecipano al Periodo di Distribuzione per conto di clienti ammessi a partecipare a questa Fase non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali (vedi par. 2.1).

Il MEF riconoscerà commissioni pari allo 0,075% a *Dealer* e *Co-Dealer* per il servizio di distribuzione durante il collocamento e di supporto alla liquidità sul mercato secondario.

#### 4. Investitori Esteri

Gli investitori individuali esteri possono partecipare al collocamento, salvo quanto previsto dalle "restrizioni alla vendita" imposte dai diversi Paesi (tra cui gli Stati Uniti d'America), cui gli investitori individuali devono far riferimento. L'identificazione e l'attestazione della loro natura spetta all'intermediario che riceve l'ordine dall'acquirente finale e che si impegna a trasmetterla agli intermediari a cui invia l'ordine di acquisto ricevuto dal cliente estero. Infatti, nel caso di catene di intermediazione estere farà fede l'attestazione effettuata dal primo intermediario estero della catena all'ultimo intermediario italiano, tenuto alla normale diligenza professionale in ordine alla veridicità delle informazioni ricevute. In tal caso, l'investitore individuale estero potrà partecipare al collocamento.

In mancanza di un accertamento oggettivo da parte dell'intermediario di prossimità, l'investitore non potrà partecipare al collocamento.

Gli investitori individuali non italiani ma residenti in Italia - quindi dotati di codice fiscale - e i soggetti italiani con codice fiscale ma residenti all'estero possono partecipare al collocamento.

## 5. Premio finale extra

Agli investitori che abbiano acquistato il titolo durante il periodo di collocamento e lo abbiano detenuto fino alla scadenza (10 marzo 2032) il MEF riconoscerà un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.

Per semplificare il riconoscimento della titolarità del premio finale extra al BTP Valore verrà assegnato un codice ISIN "speciale" e un codice ISIN regolare, che sarà quello di mercato. Il codice ISIN "speciale" sarà quello che avrà il titolo durante il periodo di collocamento sul MOT. Il codice ISIN "speciale" verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario a partire dalla data di regolamento in poi. Solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN "speciale" verrà corrisposto alla scadenza il premio finale, in quanto vorrà dire che non hanno mai venduto il titolo.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con codice ISIN "speciale" sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Roma, 20 febbraio 2026

## ALLEGATO

Tablelle con elenco delle tipologie di investitori che potranno acquistare il titolo

SOGGETTI AMMESSI ALLA DISTRIBUZIONE
A) Persone fisiche comunque classificate
B) Soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica
C) Società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B)
D) Intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B)
E) Società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B)



## ***Ministero dell'Economia e delle Finanze***

Ufficio Stampa

**BTP Valore: dal 1° al 2° anno tassi minimi garantiti al 2,50%, dal 3° al 4° anno al 2,80% e dal 5° al 6° anno al 3,50%**

*Da lunedì 2 a venerdì 6 marzo fino alle ore 13 il collocamento del titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che la serie dei tassi cedolari minimi garantiti per la settima emissione del BTP Valore, in programma da lunedì 2 a venerdì 6 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, è la seguente:

- **2,50% per il 1° e 2° anno**
- **2,80% per il 3° e 4° anno**
- **3,50% per il 5° e 6° anno**

Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.

**Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005696320.**

Il BTP Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori *retail*), prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.

Potrà essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio *home banking*, se abilitato alle funzioni di *trading online*, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.

Il titolo sarà collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, nonché l'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.

L'investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del MEF di chiudere anticipatamente l'emissione nelle modalità indicate nella scheda informativa consultabile sul [sito del MEF](#) e del Dipartimento del Tesoro alla sezione [Debito Pubblico](#).

Per informazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica dedicato [btpretail@mef.gov.it](mailto:btpretail@mef.gov.it).

*Le informazioni qui riportate non sono destinate ad essere pubblicate o distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Il documento e le informazioni in esso contenute non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non sono e non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America. Di conseguenza, questi strumenti finanziari possono essere offerti, venduti o consegnati soltanto a persone fuori dagli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act.*

Roma, 27 febbraio 2026

# REPUBBLICA ITALIANA



Buoni del Tesoro Poliennali a tasso fisso con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (*step-up*) con scadenza 10 marzo 2032

“BTP Valore”

Settima Emissione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato) (il “**Regolamento Prospetti**”), le disposizioni del Regolamento Prospetti non sono applicabili alle offerte dei Titoli (come di seguito definiti), pertanto il presente *Information Memorandum* non costituisce un prospetto ai fini del Regolamento Prospetti, e della relativa normativa regolamentare di attuazione.

Il prezzo di emissione dei Buoni del Tesoro Poliennali a tasso fisso con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (*step-up*) con scadenza 10 marzo 2032 – “BTP Valore” (i “**Titoli**”) della Repubblica Italiana, che agisce attraverso il Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a tal fine autorizzato dal Decreto ministeriale del 31 dicembre 2025 prot. n. 58779, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, e dalla Determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023 (l’“**Emittente**”), è pari al 100% del capitale nominale.

I Titoli matureranno interessi dal 10 marzo 2026 ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti come descritto nel presente *Information Memorandum*, posticipati e pagabili su base trimestrale in data 10 giugno, 10 settembre, 10 dicembre e 10 marzo di ogni anno, a partire dal 10 giugno 2026. I pagamenti ai sensi dei Titoli saranno effettuati in Euro, senza l'applicazione di ritenute fiscali, anche a titolo di acconto, ai fini del pagamento di imposte disposte o riscosse dalla Repubblica Italiana, a meno che la vigente normativa applicabile non preveda altrimenti. I Titoli scadranno in data 10 marzo 2032 e saranno rimborsati per un importo pari al valore nominale dei Titoli. Alla scadenza dei Titoli, l'Emittente corrisponderà alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano acquistato Titoli nel corso del Periodo di Distribuzione (come di seguito definito) e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità degli stessi fino alla scadenza dei Titoli, un Premio Finale Extra (come di seguito definito). L'ammontare lordo del Premio Finale Extra sarà calcolato sulla base delle formule indicate nel presente *Information Memorandum*.

Sulla base della procedura di ammissione alle negoziazioni ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all'emissione del titolo contenuta nei provvedimenti n. FIA-002308 e n. FIA-002309 di Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) rilasciati ai sensi dell'articolo 2.4.7, comma 4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., i Titoli saranno ammessi alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (“**MOT**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana, precedentemente alla loro Data di Regolamento (come di seguito definita) ed ai fini della loro distribuzione. I Titoli saranno quindi inizialmente distribuiti al Prezzo di Emissione (come di seguito definito) attraverso il MOT durante il Periodo di Distribuzione (come di seguito definito) per il tramite dei *Dealers* (come di seguito definiti) e degli operatori partecipanti al MOT, secondo le modalità indicate nel presente *Information Memorandum*. Il Periodo di Distribuzione (come di seguito definito) si svolgerà dal 2 marzo 2026 al 6 marzo 2026 (salvo chiusura anticipata) e sarà rivolto al pubblico indistinto (con l'esclusione di determinate categorie di investitori, di cui alla sezione “*Distribuzione e Mercato Secondario*”). Gli investitori che intendono acquistare, sia nel corso del Periodo di Distribuzione che successivamente, i Titoli dovranno rivolgersi al proprio intermediario al fine di trasmettere il proprio ordine di acquisto sul MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'intermediario medesimo. Si segnala che, nel corso del Periodo di Distribuzione, la responsabilità di accertare la natura dell'investitore e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nel Periodo di Distribuzione spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale. Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento (come di seguito definita), la data di regolamento dei contratti relativi ai Titoli conclusi sul MOT nel corso del Periodo di Distribuzione (come di seguito definito) e la data di godimento dei Titoli. I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato (il “*Securities Act*”), o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti, e saranno offerti o venduti al di fuori del territorio degli Stati Uniti per mezzo di *offshore transactions*, come definite in, e facendo affidamento sulla *Regulation S* del *Securities Act*.

I Titoli saranno emessi in forma dematerializzata ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato (il “**Testo Unico**”) e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003 e saranno iscritti nei registri tenuti da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.

## DEALERS

IMI – Intesa Sanpaolo

UniCredit

Banco BPM

## CO-DEALERS

Banca Monte dei Paschi di Siena

ICCREA Banca S.p.A.

Il presente *Information Memorandum* è datato 27 febbraio 2026

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nel presente *Information Memorandum*. Le informazioni contenute nel presente *Information Memorandum* sono, per quanto a conoscenza dell'Emittente (che ha adottato tutta la ragionevole diligenza per assicurare che tale sia il caso), conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

L'Emittente ha confermato ai *Dealers* ed ai *Co-Dealers* indicati nella sezione “*Distribuzione e Mercato Secondario*” (rispettivamente, i “*Dealers*” ed i “*Co-Dealers*”) che il presente *Information Memorandum* è corretto, accurato e completo in tutti gli elementi essenziali e non è fuorviante; che le dichiarazioni quivi contenute sono espresse correttamente e sono basate su assunzioni ragionevoli; che non vi sono altri fatti, in relazione alle informazioni contenute nel presente *Information Memorandum*, la cui omissione, nel contesto dell'emissione dei Titoli, renderebbe fuorviante negli aspetti essenziali le dichiarazioni quivi espresse; e che sono state effettuate tutte le ragionevoli indagini volte a verificare le affermazioni precedenti. Inoltre l'Emittente ha confermato ai *Dealers* ed ai *Co-Dealers* che il presente *Information Memorandum* contiene tutte le informazioni che potrebbero essere richieste dalla normativa applicabile.

Nessun soggetto è stato autorizzato dall'Emittente a fornire informazioni o a rendere rappresentazioni non contenute o non coerenti con quelle espresse nel presente *Information Memorandum* o con ogni altra informazione fornita dall'Emittente o con le informazioni di dominio pubblico e, qualora siano fornite o rese, tali informazioni e rappresentazioni non devono essere considerate come autorizzate dall'Emittente, dai *Dealers* o dai *Co-Dealers*.

Il presente *Information Memorandum* non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o ad acquistare i Titoli.

I potenziali investitori dovrebbero assumere decisioni d'investimento solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, l'opportunità di un investimento nei Titoli, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, e le informazioni fornite a titolo di sintesi nel presente *Information Memorandum*, come integrate e specificate dalle informazioni fornite dal Decreto di Emissione.

La distribuzione del presente *Information Memorandum* e l'offerta, vendita e consegna dei Titoli in alcune giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni previste dalla normativa ivi applicabile. I soggetti che entrano in possesso del presente *Information Memorandum* si obbligano nei confronti dell'Emittente e dei *Dealers* ad informarsi su, ed a conformarsi a, tali restrizioni. Si invitano gli investitori a consultare la sezione “*Distribuzione e Mercato Secondario*” per una descrizione di alcune restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli.

Il presente *Information Memorandum* non può essere inviato o consegnato negli Stati Uniti. I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti, e saranno offerti o venduti al di fuori del territorio degli Stati Uniti per mezzo di *offshore transactions*, come definite in, e facendo affidamento sulla *Regulation S* del *Securities Act*.

**Governance di prodotto ai sensi della MiFID II / Mercato di riferimento costituito da investitori al dettaglio, investitori professionali e controparti qualificate** – Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto di ogni produttore, la valutazione del mercato di riferimento in relazione ai Titoli ha condotto alla conclusione che: (i) ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta di cui al presente *Information Memorandum*, il mercato di riferimento per i Titoli è costituito da controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio, ciascuno come definito nella Direttiva 2014/65/UE (come modificata,

“**MiFID II**”); e (ii) tutti i canali di distribuzione dei Titoli sono appropriati. Qualsiasi soggetto che successivamente offra, venda o raccomandi i Titoli (un “**distributore**”) dovrà tenere in considerazione la valutazione del mercato di riferimento dei produttori; tuttavia, un distributore soggetto alla MiFID II è tenuto ad effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione ai Titoli (adottando o raffinando la valutazione del mercato di riferimento dei produttori) e determinando canali di distribuzione appropriati.

## SINTESI DEI TERMINI E CONDIZIONI PRINCIPALI DEI TITOLI

I Buoni del Tesoro Poliennali a tasso fisso con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (*step-up*) con scadenza 10 marzo 2032 – “BTP Valore” (i “**Titoli**”) saranno emessi dall’Emittente ai sensi del Decreto del Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0009517 del 27 febbraio 2026 (il “**Decreto di Emissione**”), a tal fine autorizzato dal Decreto ministeriale del 31 dicembre 2025 prot. n. 58779, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, e dalla Determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023. L’Emittente potrà emettere ulteriori serie fungibili di Buoni del Tesoro Poliennali aventi le caratteristiche dei Titoli. Di seguito sono indicati i termini e le condizioni applicabili ai Titoli. I termini che seguono sintetizzano le disposizioni del Decreto di Emissione, uniche e vincolanti ai fini della determinazione degli stessi e a cui si rinvia al fine di ottenere informazioni maggiormente dettagliate sui termini e condizioni dei Titoli.

A tal riguardo, si invitano gli investitori a considerare che l’Ammontare Nominale Complessivo (come di seguito definito) sarà definito dall’Emittente successivamente alla chiusura del Periodo di Distribuzione (come di seguito definito), mediante la pubblicazione di un decreto di accertamento (il “**Decreto di Accertamento**”) e che il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Primo, per il Secondo e per il Terzo Periodo (tali termini come di seguito definiti) sarà fissato e reso noto al pubblico (mediante comunicato stampa dell’Emittente) dopo la chiusura del Periodo di Distribuzione, entro il 6 marzo 2026, salvo chiusura anticipata. In caso di chiusura anticipata, il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Primo, per il Secondo e per il Terzo Periodo (tali termini come di seguito definiti) sarà fissato e reso noto al pubblico (mediante comunicato stampa dell’Emittente) entro il giorno successivo a quello di chiusura anticipata. Si invitano i potenziali investitori a considerare che il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Primo Periodo (come di seguito definito) sarà non inferiore al 2,50%, che il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Secondo Periodo (come di seguito definito) sarà non inferiore al 2,80% e che il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Terzo Periodo (come di seguito definito) sarà non inferiore al 3,50%.

Informazioni generali:	I Titoli sono Buoni del Tesoro Poliennali emessi dalla Repubblica Italiana a tasso fisso e con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo ( <i>step-up</i> ) con scadenza 10 marzo 2032 – “BTP Valore”.
Ammontare Nominale Complessivo:	L’Ammontare Nominale Complessivo sarà determinato dall’Emittente con il Decreto di Accertamento e sarà pari all’ammontare complessivo dei contratti di acquisto dei Titoli validamente conclusi sul MOT durante il Periodo di Distribuzione.
Data di Regolamento:	10 marzo 2026 (la “ <b>Data di Regolamento</b> ”).
Prezzo di Emissione:	100% del capitale nominale.

Scadenza:	10 marzo 2032 ovvero, laddove tale data cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (per tale intendendosi un giorno in cui il sistema T2 sia aperto per la sua normale operatività), il Giorno Lavorativo immediatamente successivo (senza che tale spostamento comporti la corresponsione di alcun interesse aggiuntivo).
Importo dovuto a scadenza:	100% del capitale nominale.
Cedola:	<p>I Titoli matureranno interessi (gli “<b>Interessi</b>”) ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti (il “<b>Tasso Cedolare Annuo</b>”). Il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Primo Periodo (quindi applicabile alle Cedole pagabili dal 10 giugno 2026 sino al 10 marzo 2028), il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Secondo Periodo (quindi applicabile alle Cedole pagabili dal 10 giugno 2028 sino al 10 marzo 2030) ed il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Terzo Periodo (quindi applicabile alle Cedole pagabili dal 10 giugno 2030 sino al 10 marzo 2032), sarà fissato e reso noto al pubblico (mediante comunicato stampa dell’Emittente) dopo la chiusura del Periodo di Distribuzione, entro il 6 marzo 2026, salvo chiusura anticipata.</p> <p>In caso di chiusura anticipata, il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Primo, per il Secondo e per il Terzo Periodo sarà fissato e reso noto al pubblico (mediante comunicato stampa dell’Emittente) entro il giorno successivo a quello di chiusura anticipata. Si invitano i potenziali investitori a considerare che il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Primo Periodo sarà non inferiore 2,50%, che il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Secondo Periodo sarà non inferiore al 2,80% e che il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Terzo Periodo sarà non inferiore al 3,50%.</p> <p>L’importo di ciascuna cedola trimestrale (la “<b>Cedola</b>”) con riferimento al capitale minimo di Euro 1.000, è calcolato moltiplicando il relativo Tasso Cedolare Annuo, diviso quattro, per l’importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille Euro).</p> <p>In formula:</p> $Cedola_t = \frac{\text{Tasso Cedolare Annuo} * \text{valore nominale minimo}}{4}$ <p>dove:</p> <p><b>Cedola<sub>t</sub></b> indica una Cedola;</p> <p><b>Tasso Cedolare Annuo</b> ha il significato dianzi specificato;</p> <p><b>Primo Periodo</b> indica il periodo che include le Cedole pagabili dal 10 giugno 2026 sino al 10 marzo 2028;</p>

	<p><b>Secondo Periodo</b> indica il periodo che include le Cedole pagabili dal 10 giugno 2028 sino al 10 marzo 2030;</p> <p><b>Terzo Periodo</b> indica il periodo che include le Cedole pagabili dal 10 giugno 2030 sino al 10 marzo 2032.</p>
Premio Finale Extra e Data di Pagamento del Premio Finale Extra:	<p>Alla Scadenza, l'Emittente corrisponderà alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano acquistato Titoli nel corso del Periodo di Distribuzione e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità degli stessi fino alla Scadenza dei Titoli, un Premio Finale Extra il cui ammontare lordo sarà pari allo 0,8% del capitale nominale di tali Titoli, quindi:</p> <p><b>Premio Finale Extra</b> = capitale nominale * 0,8%.</p>
Date di Pagamento delle Cedole:	<p>Gli Interessi matureranno dal 10 marzo 2026 alla Scadenza. Le Cedole saranno pagabili in via posticipata su base trimestrale il 10 giugno, il 10 settembre, il 10 dicembre e il 10 marzo di ogni anno a partire dal 10 giugno 2026 ovvero, laddove una qualsiasi di tali date cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (per tale intendendosi un giorno in cui il sistema T2 sia aperto per la sua normale operatività), il Giorno Lavorativo immediatamente successivo (senza che tale spostamento comporti la corresponsione di alcun interesse aggiuntivo).</p>
Convenzione di calcolo:	<i>Actual/Actual (ICMA).</i>
Status dei Titoli:	<p>I Titoli e i rispettivi diritti sono tra essi parimenti ordinati anche rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri. In particolare, i Titoli rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata.</p>
Taglio unitario:	Euro 1.000.
Lotto minimo delle proposte di acquisto immesse nel corso del Periodo di Distribuzione:	Euro 1.000.
Acquisti e Rimborso Anticipato:	L'Emittente potrà acquistare sul mercato, o acquisire in altro modo, i Titoli.

	<p>Non è previsto il rimborso anticipato dei Titoli, né ad opzione dell'Emittente né ad opzione dei portatori dei Titoli.</p>
<p>Periodo di Distribuzione:</p>	<p>Il periodo di distribuzione si svolgerà dalle ore 9:00 CET del 2 marzo 2026 alle ore 13:00 CET del 6 marzo 2026, salvo chiusura anticipata (il “<b>Periodo di Distribuzione</b>”).</p> <p>La chiusura anticipata del Periodo di Distribuzione potrà avere luogo comunque non prima delle ore 17:30 CET del terzo giorno del Periodo di Distribuzione (4 marzo 2026), a discrezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (il “<b>MEF</b>”).</p> <p>La comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata verrà effettuata entro il termine del giorno di distribuzione precedente (3 marzo 2026) oppure entro le ore 13:00 CET dello stesso terzo giorno di distribuzione (4 marzo 2026).</p> <p>In caso di chiusura anticipata nel quarto giorno del Periodo di Distribuzione (5 marzo 2026), la stessa potrà avere luogo comunque non prima delle ore 14:00 CET, a discrezione del MEF. In tale ultimo caso, la comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata verrà effettuata entro il termine del giorno di distribuzione precedente (4 marzo 2026).</p> <p>In ogni caso, tale comunicazione, di cui verrà dato ampio risalto, sarà contestuale da parte del MEF e di Borsa Italiana e pubblicata secondo le rispettive prassi.</p> <p>Successivamente alla chiusura del Periodo di Distribuzione, è emanato apposito Decreto di Accertamento che determina il quantitativo in emissione sulla base degli ordini di acquisto durante il Periodo di Distribuzione sul MOT.</p> <p>In particolare, le proposte irrevocabili di acquisto di Titoli immesse sul MOT nel corso del Periodo di Distribuzione e che abbiano determinato, secondo le regole del MOT, la conclusione di contratti entro la data ed ora di efficacia della chiusura, anche anticipata, del Periodo di Distribuzione, saranno soddisfatte per l'intero importo oggetto dei relativi contratti conclusi sul MOT, condizionatamente all'emissione dei Titoli.</p>
<p>Partecipanti al Periodo di Distribuzione:</p>	<p>Fermo restando quanto previsto alla sezione “<i>Mercato Secondario</i>” che segue, il Periodo di Distribuzione è integralmente ed esclusivamente destinato al pubblico indistinto, con l'esclusione di determinate categorie di investitori di cui alla sezione “<i>Distribuzione e Mercato Secondario – Partecipanti al Periodo di Distribuzione</i>”.</p>
<p>Acquisti nel corso del</p>	<p>Gli investitori che intendono acquistare i Titoli dovranno rivolgersi al proprio intermediario al fine di trasmettere il proprio ordine di acquisto sul MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'intermediario medesimo. Si segnala che il lotto minimo delle proposte</p>

<p>Periodo di Distribuzione:</p>	<p>di acquisto immesse nel corso del Periodo di Distribuzione è pari a Euro 1.000.</p> <p>Si segnala che la responsabilità di accertare la natura dell'investitore e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nel Periodo di Distribuzione spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.</p> <p>Si invitano gli investitori a considerare che, al fine dell'acquisto dei Titoli nel corso del Periodo di Distribuzione, le relative proposte di acquisto dovranno essere inserite sul MOT ed abbinare a proposte di vendita nel corso degli orari di funzionamento del MOT.</p> <p>Pertanto, saranno considerate valide soltanto le proposte in acquisto che siano state immesse sul MOT ed abbinare a proposte in vendita entro le ore 13:00 CET del 6 marzo 2026 oppure, in caso di chiusura anticipata, entro l'orario indicato nella comunicazione di chiusura anticipata.</p>
<p>Quotazione – Avvio delle negoziazioni:</p>	<p>I Titoli sono ammessi alle negoziazioni presso il MOT precedentemente alla Data di Regolamento ed ai fini della loro distribuzione.</p> <p>Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento, la data di regolamento dei contratti relativi ai Titoli conclusi sul MOT durante il Periodo di Distribuzione e la data di godimento dei Titoli.</p>
<p>Mercato secondario:</p>	<p>Quanto al periodo immediatamente successivo all'avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, i <i>Dealers</i> ed i <i>Co-Dealers</i> si sono impegnati, disgiuntamente e non in via solidale, ad esporre giornalmente prezzi e quantità per i Titoli sul MOT per un periodo di tempo minimo pari a 24 mesi sul MOT e, a discrezione di ciascun <i>Dealer</i> e <i>Co-Dealer</i> individualmente, in altre sedi di negoziazione, senza che ciò costituisca assunzione di un fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta nel rispetto della normativa applicabile e del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni.</p> <p>Fermo restando quanto previsto nella sezione "<i>Partecipanti al Periodo di Distribuzione</i>" e alla sezione Premio Finale Extra, ivi incluso in relazione ai criteri per l'attribuzione del Premio Finale Extra, i <i>Dealers</i> ed i <i>Co-Dealers</i>, al fine di adempiere a tali impegni, immetteranno nel corso del Periodo di Distribuzione proposte di acquisto dei Titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel Testo Unico, per un ammontare nominale di Titoli pari a Euro 10.000.000 (<i>diecimilioni</i>) per ciascun <i>Dealer</i> e pari a Euro 5.000.000 (<i>cinquemilioni</i>) per ciascun <i>Co-Dealer</i>.</p>

Legge applicabile:	Legge italiana.
Giurisdizione:	L'autorità giudiziaria italiana avrà competenza esclusiva per definire tutte le controversie connesse con i Titoli o comunque in relazione agli stessi.
Clausole di azione collettiva (CACs):	Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 96717 del 7 dicembre 2012, i Titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva (CACs) di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" riportati all'Allegato A del medesimo decreto.
Gestione Accentrata e trasferibilità:	<p>I Titoli saranno emessi in forma dematerializzata ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come modificato) e della relativa normativa regolamentare di attuazione, e saranno iscritti nei registri tenuti da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.</p> <p>La circolazione dei Titoli avviene mediante registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. Per i portatori di Titoli che detengono interessi nei Titoli attraverso Euroclear Bank S.A./N.V. ("<b>Euroclear</b>") o Clearstream Banking, <i>société anonyme</i>, Luxembourg ("<b>Clearstream, Luxembourg</b>") Euroclear o Clearstream, Luxembourg appariranno quali titolari dei Titoli nei registri tenuti da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.</p>
Pagamenti:	Il pagamento del capitale, degli interessi e del Premio Finale Extra saranno effettuati da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.
Eventi di Default:	<p>Qualora si verifichi uno degli eventi seguenti ("<b>Eventi di Default</b>"):</p> <p>a) l'Emittente sia inadempiente rispetto al pagamento di un importo di capitale o di interessi in relazione ad ogni Titolo alla data di pagamento; o</p> <p>b) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad ogni altra obbligazione derivante dai Titoli,</p> <p>ciascun Portatore del Titolo potrà comunicare per iscritto all'Emittente che tale Titolo è immediatamente esigibile, e, allo scadere del termine indicato nella comunicazione, il pagamento del capitale e degli interessi maturati a tale data con riferimento a tale Titolo sarà immediatamente dovuto.</p>

Prescrizione:	Il diritto al pagamento del capitale, degli interessi e del Premio Finale Extra si prescrive in cinque anni.
Rating dell'Emittente:	<p>Alle ore 14:00 CET del 27 febbraio 2026 – data del presente <i>Information Memorandum</i>, il rating a lungo termine attribuito all'Emittente è “Baa2” (outlook <i>stable</i>) da parte di Moody’s, “BBB+” (outlook <i>stable</i>) da parte di Fitch, “BBB+” (outlook <i>positive</i>) da parte di Standard &amp; Poor’s, “AL” (<i>stable trend</i>) da parte di DBRS e “BBB+” (outlook <i>positive</i>) da parte di Scope Ratings GmbH<sup>1</sup>.</p> <p>Per maggiori informazioni in merito al significato attribuito ai giudizi di <i>rating</i> quivi riportati, si invitano gli investitori a consultare i siti <i>internet</i> <a href="http://www.moody.com">www.moody.com</a>, <a href="http://www.fitchratings.com">www.fitchratings.com</a>, <a href="http://www.standardandpoors.com">www.standardandpoors.com</a>, <a href="http://www.dbrs.com">www.dbrs.com</a>, e <a href="http://www.scoperatings.com">www.scoperatings.com</a>.</p> <p>Un <i>rating</i> non costituisce un invito ad acquistare, vendere o detenere titoli, e può essere sospeso o modificato o cancellato in qualunque momento dalla relativa agenzia di <i>rating</i>.</p>
Altre informazioni:	L'Emittente potrà, senza il consenso dei portatori dei Titoli, emettere ulteriori titoli aventi i medesimi termini e condizioni sotto ogni aspetto (o ad eccezione del primo pagamento di interessi e del taglio) dei Titoli in modo da costituire con i Titoli una serie unica.

<sup>1</sup> Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s, DBRS e Scope Ratings GmbH sono stabilite nell’Unione Europea e registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 (come modificato).

## **IMPIEGO DEI PROVENTI**

I proventi derivanti dall'emissione dei Titoli saranno utilizzati dall'Emittente per far fronte alle proprie generali esigenze di liquidità.

## REGIME FISCALE ITALIANO

*Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione e la prassi vigente in Italia in relazione al regime fiscale applicabile ai Titoli. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Information Memorandum e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende fornire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero venire in rilievo al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la negoziazione dei Titoli. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come, ad esempio, gli investitori istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.*

*I potenziali investitori, pertanto, sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla negoziazione dei Titoli.*

### *Regime fiscale degli interessi derivanti dai Titoli*

Il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (di seguito “**Decreto 239/1996**”), disciplina il trattamento fiscale degli interessi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso), derivanti dalle obbligazioni o titoli simili emessi, tra l'altro, dalla Repubblica Italiana (dal 1° gennaio 2027 la disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili è contenuta nel Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33).

### *Investitori residenti in Italia*

Gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai Titoli sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento se percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

- (i) persone fisiche (salvo che non abbiano optato per il regime del risparmio gestito, descritto *infra*, al Paragrafo “*Regime fiscale delle plusvalenze su Titoli*”);
- (ii) soggetti di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “**TUIR**”), con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate;
- (iii) enti privati o pubblici, diversi dalle società, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito “**OICR**”); o
- (iv) soggetti esenti dall'Imposta sul Reddito delle Società (di seguito “**IRES**”).

Se i soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detengono i Titoli nell'esercizio di un'attività commerciale, gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai medesimi Titoli concorrono alla formazione del reddito d'impresa, quindi, l'imposta sostitutiva assolta non assume carattere definitivo, ma si scompota ai sensi del TUIR. Negli altri casi, l'imposta è dovuta a titolo definitivo.

Non sono soggetti all'imposta sostitutiva gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai Titoli, depositati presso un intermediario autorizzato, corrisposti ai seguenti soggetti:

- a) società ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR;
- b) OICR residenti e OICR esteri c.d. armonizzati o non armonizzati, diversi da quelli immobiliari, ma aventi sede in paesi appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, sempreché indicati nella c.d. "white list" (i.e., Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 come successivamente modificato e integrato) e assoggettati a vigilanza;
- c) forme di previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "**D.Lgs. 252/2005**");
- d) persone fisiche residenti (non esercenti un'attività di impresa commerciale) che hanno optato per il regime del "risparmio gestito" (come definito *infra*).

Per le società e gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice o equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR e per le stabili organizzazioni in Italia di società estere, gli interessi, i premi e i proventi dei Titoli concorrono a formare il reddito complessivo ai fini (i) dell'IRES (in via ordinaria applicata con aliquota del 24 per cento) o (ii) dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche ("**IRPEF**", applicata con aliquota progressiva, più eventuali addizionali ove applicabili). In talune circostanze, in relazione alla natura del portatore dei Titoli, detti interessi, premi e proventi potranno, inoltre, essere assoggettati all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive ("**IRAP**", ordinariamente applicata nella misura del 3,9 per cento, salvo maggiorazioni applicate per determinate categorie di soggetti ovvero su base regionale).

Per le persone fisiche residenti (non esercenti un'attività di impresa commerciale), se i Titoli sono parte di un piano di risparmio a lungo termine ("**PIR**") costituito in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito "**Legge di Bilancio per il 2017**") e all'articolo 13-*bis* del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito "**Decreto Legge 124/2019**"), gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati non saranno soggetti a tassazione. Al fine di ottenere tale agevolazione, l'investimento deve rispettare le condizioni previste dalla stessa Legge di Bilancio per il 2017 e dal Decreto Legge 124/2019, relative all'entità delle somme da destinare ai PIR, alla composizione degli stessi, nonché al periodo minimo di detenzione.

Nel caso in cui il patrimonio di un OICR sia investito nei Titoli, i relativi interessi, premi e altri proventi concorrono a formare il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta, che è esente dalle imposte sui redditi. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a tali OICR, al ricorrere di determinate condizioni, si applica una ritenuta con aliquota pari al 26 per cento. Al fine di assicurare la neutralità del regime fiscale tra investimento diretto ed investimento indiretto tramite OICR, la citata ritenuta sui proventi corrisposti dall'OICR è applicata con l'aliquota del 26 per cento sul 48,08 per cento della quota del reddito complessivo dell'OICR riferibile all'investimento in titoli pubblici ed equiparati. Tale regime trova applicazione nel caso di investimento attraverso OICR italiani ed esteri, c.d. armonizzati o non armonizzati, diversi da quelli immobiliari, ma aventi sede in paesi appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, sempreché indicati nella c.d. "white list" (i.e., Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 come successivamente modificato e integrato) e assoggettati a vigilanza.

Un regime analogo è previsto per gli interessi, i premi e gli altri proventi dei Titoli che concorrono alla formazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Per le forme di previdenza complementare (soggette al regime previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 252/2005), gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati sui Titoli durante il periodo di possesso saranno inclusi, nella misura del 62,50 per cento, nel risultato maturato del fondo pensione alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 20 per cento.

Ai sensi del Decreto 239/1996 l'imposta sostitutiva è applicata da: banche, SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio, Poste S.p.A. ed eventuali altri soggetti identificati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (ciascuno, un "Intermediario").

A tal fine, un Intermediario deve (i) essere (a) residente in Italia o (b) una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente o (c) una società o un ente non residente in Italia che aderisce a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattiene rapporti diretti con il Ministero delle Finanze – Agenzia delle entrate e che abbia nominato un rappresentante ai fini del Decreto 239/1996 e (ii) intervenire nel pagamento degli interessi o nel trasferimento degli stessi o in qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità dei Titoli.

Se i Titoli non sono detenuti presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata da un intermediario che comunque intervenga nel pagamento degli interessi all'investitore.

Se gli interessi non sono percepiti per il tramite di un intermediario o di un soggetto abilitato ad applicare l'imposta sostitutiva e, conseguentemente, la stessa non sia operata, l'investitore residente in Italia indicato nei punti da (i) a (iv) del primo paragrafo dovrà includere detti interessi nella propria dichiarazione annuale e assoggettarli all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

#### *Investitori non residenti in Italia*

Gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai Titoli corrisposti a soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, sono esenti dall'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, a condizione che tali soggetti siano i beneficiari effettivi e che siano:

- (i) residenti, ai fini fiscali, in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996;
- (ii) investitori istituzionali costituiti in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 ancorché privi di soggettività tributaria nel Paese di residenza;
- (iii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (iv) Banche Centrali o organismi deputati alla gestione di riserve ufficiali di uno Stato.

Al fine di usufruire dell'esenzione dall'imposta sostitutiva, gli investitori non residenti devono (i) depositare, direttamente o indirettamente, i Titoli presso una banca o una SIM residente in Italia o una stabile organizzazione in Italia di banche o SIM non residenti, o presso un operatore non residente che aderisca ad un sistema di amministrazione accentrata dei Titoli attraverso un proprio agente in Italia nominato ai fini del Decreto 239/1996, che intrattenga rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle Finanze – Agenzie delle entrate; e (ii) consegnare al depositario, antecedentemente o contestualmente al deposito dei Titoli, un'autocertificazione, redatta in conformità a quanto previsto nel Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001, valida sino

a revoca della stessa, che attesti il possesso dei requisiti richiesti per la non applicazione dell'imposta sostitutiva. I nominativi dei beneficiari effettivi residenti all'estero e l'ammontare degli interessi ed altri proventi ad essi corrisposti che hanno fruito dell'esenzione sono trasmessi periodicamente all'Agenzia delle Entrate ai fini degli eventuali controlli. L'autocertificazione e le correlate comunicazioni non sono previste nel caso in cui i proventi siano percepiti da un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da una Banca Centrale Estera o da un organismo che gestisce le riserve ufficiali di uno Stato estero.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai Titoli sono soggetti all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 12,50 per cento (o con un'aliquota inferiore, se applicabile in base ad un trattato contro le doppie imposizioni) qualora l'investitore sia residente, a fini fiscali, in un Paese che non consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane o qualora le condizioni previste ai punti (i) e (ii) del paragrafo precedente non siano state rispettate.

### ***Regime fiscale delle plusvalenze su Titoli***

#### *Investitori residenti in Italia*

Le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso dei Titoli concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da società o enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti o da imprenditori residenti in Italia che detengono i Titoli nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Se l'investitore residente è un soggetto che detiene i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, le plusvalenze realizzate in occasione della cessione o del rimborso dei Titoli saranno soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento da computarsi su una base imponibile pari al 48,08 per cento dei redditi realizzati. Al verificarsi di alcune condizioni, e con alcune limitazioni, l'investitore potrà compensare le plusvalenze realizzate con eventuali minusvalenze.

Gli investitori possono optare per uno dei tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati.

- (1) Secondo il c.d. "regime della dichiarazione" (disciplinato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, di seguito "**Decreto 461/1997**"), che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per la tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia che non svolgano un'attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi, l'imposta sostitutiva è applicata, su base annuale, sull'importo complessivo pari al 48,08 per cento dei redditi diversi realizzati sui titoli, al netto delle eventuali minusvalenze realizzate nel corso del periodo d'imposta (le minusvalenze relative ai Titoli possono essere utilizzate in compensazione per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare). Tali investitori sono tenuti a indicare i redditi diversi complessivamente realizzati nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze, nella dichiarazione annuale dei redditi e a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Qualora, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza potrà essere riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi;

- (2) in alternativa al regime della dichiarazione, gli investitori persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia che detengano i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di corrispondere l'imposta sostitutiva separatamente su un importo pari al 48,08 per cento di ciascun reddito diverso realizzato in occasione di ciascuna cessione o rimborso dei Titoli (regime del "risparmio amministrato" disciplinato dall'articolo 6 del Decreto 461/1997). Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Titoli siano in custodia o amministrazione presso una banca italiana, una SIM o altri intermediari finanziari autorizzati e (ii) l'investitore abbia tempestivamente dichiarato, per iscritto, di voler adottare il regime del "risparmio amministrato". Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate sui Titoli (ovvero in relazione alle plusvalenze realizzate in occasione di revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze, ed è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, per conto dell'investitore, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o dalla liquidazione dei Titoli derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta, per un ammontare pari al 48,08 per cento, dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. L'investitore che opta per tale regime non è tenuto ad indicare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi;
- (3) i redditi, derivanti dai Titoli, maturati o realizzati da persone fisiche residenti in Italia, che hanno conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi inclusi i Titoli, a un intermediario autorizzato, ed abbiano, altresì, optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito" (regime previsto dall'articolo 7 del Decreto 461/1997), concorreranno alla formazione del risultato di gestione maturato alla fine del periodo di imposta nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare, che sarà assoggettato a un'imposta sostitutiva del 26 per cento. Se il risultato di gestione maturato alla fine di un periodo d'imposta è negativo, il corrispondente ammontare sarà computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto. L'investitore che opta per tale regime non è tenuto a indicare le plusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi.

Se l'investitore è una persona fisica residente in Italia (non esercente un'attività di impresa commerciale) e i Titoli sono parte di un PIR costituito in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della Legge di Bilancio per il 2017 e all'articolo 13-*bis* del Decreto Legge 124/2019, gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati non saranno soggetti a tassazione. Al fine di ottenere tale agevolazione, l'investimento deve rispettare le condizioni previste dalla stessa Legge di Bilancio per il 2017 e dal Decreto Legge 124/2019, relative all'entità delle somme da destinare ai PIR, alla composizione degli stessi, nonché al periodo minimo di detenzione.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un OICR non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta. Detto risultato non è soggetto a tassazione in capo agli organismi di investimento; tuttavia, sui proventi derivanti dalla partecipazione a detti organismi è ordinariamente applicabile una ritenuta con aliquota del 26 per cento. Nel caso in cui l'OICR, diverso da quelli immobiliari, investa nei Titoli, al fine di assicurare la neutralità del regime fiscale tra investimento diretto ed investimento indiretto tramite OICR, la ritenuta sui proventi corrisposti

dall'OICR è applicata con l'aliquota del 26 per cento sul 48,08 per cento della quota del reddito complessivo dell'OICR riferibile all'investimento in titoli pubblici ed equiparati.

Le plusvalenze conseguite da un investitore che sia una forma di previdenza complementare (soggetta al regime previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 252/2005) saranno incluse, nella misura del 62,50 per cento, nel risultato di gestione maturato dal fondo pensione alla fine del periodo di imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento.

#### *Investitori non residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso di titoli negoziati in mercati regolamentati da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione alla quale i titoli siano connessi non sono soggette ad imposta sostitutiva.

I Titoli oggetto del presente *Information Memorandum* sono ammessi di diritto alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani. Pertanto, le plusvalenze conseguite con la cessione ed il rimborso da soggetti non residenti sono escluse da imposizione e le minusvalenze non sono fiscalmente rilevanti.

#### *Imposte di successione e donazione*

Ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, i Titoli sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni (dal 1° gennaio 2027 l'articolo in commento è trasfuso nell'articolo 97 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2025, n. 123).

Il trasferimento dei Titoli per effetto di donazione è assoggettato ad imposta come segue:

- i) il trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta è assoggettato ad imposta di donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti eccedente l'importo di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- ii) il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000;
- iii) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado ed affini in linea retta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione;
- iv) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta l'imposta di donazione nella misura dell'8 per cento.

Qualora il beneficiario sia un portatore di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta trova applicazione sulla parte di valore che eccede la franchigia nella misura di Euro 1.500.000.

La legge italiana prevede esclusioni da imposizione qualora i titoli siano oggetto di donazioni fatte a soggetti che hanno specifiche finalità non lucrative.

È possibile beneficiare di un credito d'imposta, se previsto, per l'imposta di donazione pagata in Italia in base al trattato applicabile per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni e donazioni.

### ***Imposta di registro***

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli, inclusi i Titoli, scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200, e (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso", "enunciazione" o a seguito di registrazione volontaria.

### ***Imposta sulle transazioni finanziarie***

I trasferimenti aventi ad oggetto i Titoli non sono assoggettati all'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (dal 1° gennaio 2027 la disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie è contenuta nel Titolo V del Testo unico dei tributi erariali minori, di cui al Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174).

### ***Cooperazione Amministrativa e normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)***

Il 10 novembre 2015, la Direttiva del Consiglio UE 2015/2060/EU, su proposta della Commissione Europea, ha abrogato la Direttiva del Consiglio UE 2003/48/EC ("**Direttiva Europea sul Risparmio**") che è stata sostituita dalla Direttiva del Consiglio 2011/16/EU ("**Direttiva Europea sulla Cooperazione Amministrativa**"), come successivamente modificata ed integrata anche dalla Direttiva del Consiglio 2014/107/EU, relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva Europea sulla Cooperazione Amministrativa, la tipologia dei pagamenti da segnalare automaticamente è più ampia rispetto a quella prevista precedentemente con la Direttiva Europea sul Risparmio. Tuttavia, contrariamente alla Direttiva Europea sul Risparmio, la nuova Direttiva non prevede l'applicazione di una ritenuta sugli interessi o proventi assimilabili.

A seguito dell'abrogazione della Direttiva Europea sul Risparmio, con la Legge 7 luglio 2016, n. 122, l'Italia ha abrogato il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84, che aveva recepito tale Direttiva.

La Direttiva Europea sulla Cooperazione Amministrativa è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29; lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale di cui alla citata Direttiva 2014/107/EU è disciplinato dalla Legge 18 giugno 2015, n. 95, e dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015.

La Legge n. 95 del 2015 e il Decreto del 28 dicembre 2015, inoltre, hanno dato attuazione all'Accordo multilaterale tra Autorità competenti che prevede l'obbligo, in capo alle Amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti, di scambiarsi automaticamente i dati relativi ai conti finanziari detenuti da soggetti non residenti ad esse trasmessi dalle istituzioni finanziarie (banche, fondi comuni, assicurazioni, *trust*, fondazioni ecc.) localizzate nel loro territorio.

Lo scambio di informazioni su conti finanziari tra Paesi membri dell'Unione europea e tra Paesi aderenti al citato Accordo multilaterale avviene sulla base dello *Standard for automatic exchange of financial account information in tax matters*, elaborato nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La citata Legge n. 95 del 2015 ha, altresì, ratificato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*).

Tale normativa, le cui disposizioni attuative sono previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, prevede lo scambio di informazioni relative ai conti dei cittadini statunitensi.

## DISTRIBUZIONE E MERCATO SECONDARIO

### Partecipanti al Periodo di Distribuzione

Il Periodo di Distribuzione è integralmente ed esclusivamente destinato al pubblico indistinto. Al Periodo di Distribuzione non possono partecipare gli investitori istituzionali residenti all'estero, le controparti qualificate e i clienti professionali di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione:

- (i) per le persone fisiche in ogni caso;
- (ii) per i clienti professionali su richiesta di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- (iii) per le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto dei soggetti di cui ai punti (i) e (ii);
- (iv) per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto dei soggetti di cui ai punti (i) e (ii); e
- (v) per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'art. 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, che potranno partecipare al Periodo di Distribuzione esclusivamente per conto di clienti di cui ai punti (i) e (ii).

In altri termini, possono partecipare al Periodo di Distribuzione:

- a) le persone fisiche, a prescindere dalla loro classificazione;
- b) i clienti al dettaglio, con esclusione delle controparti qualificate e dei clienti professionali di diritto. Sono quindi inclusi i clienti professionali su richiesta, ossia coloro i quali sarebbero classificabili come clienti al dettaglio, che abbiano richiesto di essere considerati clienti professionali. È importante, a tale scopo, che il cliente stesso si faccia parte attiva con l'intermediario per verificare la possibilità di partecipare al Periodo di Distribuzione dei Titoli;
- c) le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti a) e b);
- d) gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti a) e b); e
- e) le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti a) e b).

Con riferimento alle categorie di cui ai punti c), d) ed e) di cui sopra, i soggetti ivi ricompresi potranno partecipare al Periodo di Distribuzione ove siano disposti, a richiesta, a dare formale evidenza della circostanza che agiscono per conto di clienti inclusi nelle categorie di cui ai punti a) e b) dell'elenco che precede.

Si veda anche la sezione “*Distribuzione e Mercato Secondario – Restrizioni all’acquisto, vendita e libera trasferibilità*”.

### **Soggetti esclusi dal Periodo di Distribuzione**

I soggetti esclusi dal Periodo di Distribuzione sono riportati di seguito:

- (i) le controparti qualificate non persone fisiche, anche se richiedono di essere considerati soggetti al dettaglio o clienti professionali, di cui all’Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018;
- (ii) i soggetti professionali di diritto non persone fisiche, anche se richiedono di essere considerati soggetti al dettaglio, di cui all’Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018; e
- (iii) clienti professionali pubblici di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 236 dell’11 novembre 2011 e altri enti inclusi nelle pubbliche amministrazioni.

Si veda anche la sezione “*Distribuzione e Mercato Secondario – Restrizioni all’acquisto, vendita e libera trasferibilità*”.

### **Investitori esteri**

Con riferimento agli investitori individuali esteri, che possono partecipare alla distribuzione dei Titoli, salvo quanto previsto dalle limitazioni previste alla sezione “*Distribuzione e Mercato Secondario – Restrizioni all’acquisto, vendita e libera trasferibilità*”, cui gli investitori devono far riferimento, l’identificazione e l’attestazione della loro natura spetta anche in questo caso all’intermediario che riceve l’ordine dall’acquirente finale e che si impegna a trasmetterla agli intermediari a cui invia l’ordine di acquisto ricevuto dal cliente estero. In mancanza di un accertamento oggettivo da parte dell’intermediario di prossimità, l’investitore non potrà partecipare al Periodo di Distribuzione, analogamente a qualsiasi altro investitore istituzionale estero.

### **Procedura di distribuzione**

Sulla base della procedura di ammissione alle negoziazioni ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all’emissione del titolo contenuta nei provvedimenti n. FIA-002308 e n. FIA-002309 di Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) rilasciati ai sensi dell’articolo 2.4.7, comma 4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., i Titoli saranno ammessi alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (“**MOT**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana, precedentemente alla Data di Regolamento ed ai fini della loro distribuzione. I Titoli saranno quindi inizialmente distribuiti al Prezzo di Emissione attraverso il MOT durante il Periodo di Distribuzione per il tramite dei *Dealers* (come di seguito definiti) e degli operatori partecipanti al MOT, secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi dell’Accordo di Sottoscrizione (come di seguito definito) e in conformità con il Decreto di Emissione, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. (di seguito, congiuntamente, i “**Dealers**”), nel corso del Periodo di Distribuzione, si impegnano ad esporre sul MOT proposte in vendita dei Titoli al Prezzo di Emissione.

Nel corso del Periodo di Distribuzione, gli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i *Dealers*, potranno immettere proposte di acquisto dei Titoli, sia per conto proprio che per conto terzi al Prezzo di Emissione durante il Periodo di Distribuzione e in ogni caso secondo le regole di funzionamento del MOT. Nel corso del Periodo di Distribuzione, le proposte in acquisto validamente immesse sul MOT saranno irrevocabili e, a seguito dell'abbinamento a proposte in vendita determineranno la conclusione di contratti condizionati all'emissione dei Titoli. Le proposte in acquisto validamente immesse e che abbiano dato luogo alla conclusione di contratti condizionati all'emissione dei Titoli nel corso del Periodo di Distribuzione saranno in ogni caso integralmente soddisfatte. I contratti di acquisto dei Titoli non saranno coperti dalla garanzia della Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e saranno regolati alla Data di Regolamento.

Entro il giorno successivo alla data di chiusura, anche anticipata, del Periodo di Distribuzione, Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT dei Titoli, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento, la data di regolamento dei contratti di acquisto dei Titoli validamente conclusi nel corso del Periodo di Distribuzione e la data di godimento dei Titoli.

Gli investitori che intendono acquistare i Titoli, sia nel corso del Periodo di Distribuzione che successivamente, dovranno in tal senso rivolgersi al proprio intermediario al fine di trasmettere il proprio ordine di acquisto sul MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'intermediario medesimo, fatto salvo quanto diversamente previsto dal Decreto di Emissione con riferimento ai Titoli.

Si segnala che la responsabilità di accertare la natura dell'investitore e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nel Periodo di Distribuzione spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

I *Dealers* si sono impegnati, in via solidale, con l'Emittente a sottoscrivere i Titoli alla Data di Regolamento, al Prezzo di Emissione determinato dall'Emittente con il Decreto di Emissione per un ammontare pari all'Ammontare Nominale Complessivo al fine di regolare le vendite dei Titoli da loro effettuate sul MOT nel corso del Periodo di Distribuzione, ai sensi di un accordo di sottoscrizione datato 27 febbraio 2026 (l'**"Accordo di Sottoscrizione"**).

Quanto al periodo immediatamente successivo all'avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, i *Dealers* e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito i **"Co-Dealers"**), si sono impegnati, disgiuntamente e non in via solidale, ad esporre giornalmente prezzi e quantità per i Titoli sul MOT per un periodo di tempo minimo pari a 24 mesi sul MOT e, a discrezione di ciascun *Dealer* e *Co-Dealer* individualmente, in altre sedi di negoziazione, senza che ciò costituisca assunzione di un fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta nel rispetto della normativa applicabile e del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni.

Fermo restando quanto previsto nella sezione *"Partecipanti al Periodo di Distribuzione"* e alla sezione Premio Finale Extra, ivi incluso in relazione ai criteri per l'attribuzione del Premio Finale Extra di cui al presente *Information Memorandum*, i *Dealers* ed i *Co-Dealers*, al fine di adempiere a tali impegni, immetteranno nel corso del Periodo di Distribuzione proposte di acquisto dei Titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel Testo Unico, per un

ammontare nominale di Titoli pari a Euro 10.000.000 (*diecimilioni*) per ciascun *Dealer* e pari a Euro 5.000.000 (*cinquemilioni*) per ciascun *Co-Dealer*.

Gli investitori sono invitati a considerare che, ai sensi della vigente normativa applicabile, agli ordini di acquisto dei Titoli effettuati avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza, anche nel corso del Periodo di Distribuzione, non sono applicabili le disposizioni riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari a consumatori, ai sensi degli articoli 67-*bis* e 67-*duodecies* del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005. Gli investitori sono invitati a considerare anche che le peculiari modalità di emissione e di distribuzione dei Titoli configurano una fattispecie che non rientra tra i servizi di investimento ai quali è applicabile la disciplina del diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6 del Testo Unico.

### **Commissioni**

L'Emittente intende riconoscere una commissione di importo pari allo 0,6% dell'Ammontare Nominale Complessivo relativo al Periodo di Distribuzione ai soggetti che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di Titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini direttamente, o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico, in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2015 (il "**Decreto Trasparenza**"); tale commissione è pertanto corrisposta ai soli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente dei Titoli. Tale commissione sarà quindi ripartita tra i soggetti aventi diritto proporzionalmente all'ammontare degli ordini trasmessi ed eseguiti nel corso del Periodo di Distribuzione.

La corresponsione di tale commissione sarà effettuata per il tramite dei *Dealers* e degli operatori partecipanti al MOT e all'uopo l'Emittente trasferirà i relativi importi, sul conto indicato dai *Dealers*, in data 13 marzo 2026. A fini di chiarezza, si segnala che gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli e le società fiduciarie non riceveranno tale commissione, ma, esclusivamente in relazione a tale finalità, saranno considerati quali acquirenti dei Titoli e quindi le relative commissioni saranno corrisposte agli intermediari che abbiano prestato il servizio di esecuzione ordini o ricezione e trasmissione di ordini agli stessi.

L'Emittente intende inoltre riconoscere ai *Dealers* ed ai *Co-Dealers* una commissione complessivamente di importo pari allo 0,075% dell'Ammontare Nominale Complessivo, in ragione della loro attività di *Dealers* e di *Co-Dealers* e all'uopo l'Emittente trasferirà il relativo importo, sul conto indicato dai *Dealers*, in data 13 marzo 2026.

Gli intermediari che raccoglieranno gli ordini di acquisto dei Titoli dalla propria clientela nel Periodo di Distribuzione non potranno addebitare alla propria clientela commissioni di negoziazione, ai sensi del Decreto Trasparenza e del Decreto di Emissione.

### **Restrizioni all'acquisto, vendita e libera trasferibilità**

L'Emittente non ha intrapreso, né intraprenderà, alcuna iniziativa in nessuna giurisdizione che consenta lo svolgimento di una offerta pubblica dei Titoli, o il possesso o la distribuzione di materiale informativo in relazione ai Titoli, in quei paesi e giurisdizioni in cui una tale iniziativa sia richiesta.

### **Stati Uniti**

Il presente *Information Memorandum* non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o ad acquistare i Titoli e non può essere inviato o consegnato negli Stati Uniti.

I Titoli non sono stati registrati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti, e saranno offerti o venduti al di fuori del territorio degli Stati Uniti per mezzo di *offshore transactions*, come definite in, e facendo affidamento sulla *Regulation S* del *Securities Act*. All'atto dell'acquisto, si riterrà che ciascun acquirente dei Titoli abbia dichiarato che si trova al di fuori del territorio degli Stati Uniti e ha effettuato l'acquisto per mezzo di una *offshore transaction* ai sensi della *Rule 903* della *Regulation S* del *Securities Act*.

Per un periodo di 40 giorni a seguito dell'inizio dell'offerta dei Titoli, un'offerta o una vendita di tali Titoli all'interno del territorio degli Stati Uniti effettuata da un *dealer* (come definito nel *Securities Act*) (che abbia o meno partecipato all'offerta) potrà violare l'obbligo di registrazione del *Securities Act* qualora tale offerta o vendita non sia svolta avvalendosi di una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi del *Securities Act*.

Ai fini di questi paragrafi, "Stati Uniti" indica gli Stati Uniti d'America, i relativi territori e possedimenti (compresi Porto Rico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Samoa Americane, l'Isola di Wake e le Isole Marianne Settentrionali), qualunque stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia.

#### **Altri Paesi**

Il presente *Information Memorandum* non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Titoli nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi"). I Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

## INFORMAZIONI GENERALI

1. L'emissione dei Titoli è stata autorizzata ai sensi del Decreto del Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0009517 del 27 febbraio 2026, a tal fine autorizzato dal Decreto ministeriale del 31 dicembre 2025 prot. n. 58779, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, e dalla Determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023.
2. I Titoli sono ammessi alle negoziazioni presso Borsa Italiana S.p.A. precedentemente alla Data di Regolamento ed ai fini della loro distribuzione.
3. Borsa Italiana S.p.A. stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento, la data di regolamento dei contratti di acquisto dei Titoli validamente conclusi nel corso del Periodo di Distribuzione e la data di godimento dei Titoli.
4. Ai Titoli possono essere assegnati i seguenti codici ISIN: IT0005696320 (“**Codice con Premio Finale Extra**”) e IT0005696338 (“**Codice senza Premio Finale Extra**”). Il Codice con Premio Finale Extra è assegnato a tutti i Titoli con riferimento ai quali sussistono i requisiti per l'attribuzione del Premio Finale Extra, mentre il Codice senza Premio Finale Extra è assegnato ai Titoli con riferimento ai quali non sussistono tali requisiti. Qualora un Titolo cui è assegnato il Codice con Premio Finale Extra sia venduto, al momento della cessione a tale Titolo sarà attribuito il Codice senza Premio Finale Extra, pertanto saranno negoziabili esclusivamente i Titoli con Codice senza Premio Finale Extra. Si precisa che i Titoli distribuiti nel corso del Periodo di Distribuzione rechneranno il Codice con Premio Finale Extra, e la modifica del codice (dal Codice con Premio Finale Extra al Codice senza Premio Finale Extra) sarà effettuata dagli intermediari depositari in sede di disposizione di vendita dei Titoli, in conformità alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli S.p.A.
5. L'Emittente potrà richiedere alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa di deliberare l'esclusione dalla quotazione dei Titoli, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 457 dell'8 agosto 1996.

**EMITTENTE**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Via XX Settembre, 97

00187 Roma

Italia

**CONSULENTI LEGALI E FISCALI**

**per i *Dealers* ed i *Co-Dealers***

**Simmons & Simmons**

Via Tommaso Grossi, 2

20121 Milano

Italia

**Dentons**

Piazza degli Affari, 1

20123 Milano

Italia